




Conservatorio di Musica
"Licio Refice"
Frosinone

Prot. n. 5081
del 29/09/2021

STATUTO DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "Licio Refice" DI FROSINONE

(approvato dal MUR – AFAM il 23/09/2021 con decreto n. 2220 ed emanato con delibera n. 65 del
29/09/2021 del Consiglio d'Amministrazione)



Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice"

Frosinone

STATUTO DI AUTONOMIA

Ratificato dal C.A. con delibera 2/2020

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

ARTICOLO 2 - PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA STATUTARIA

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

ARTICOLO 4 - LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO, RICERCA ED ESPRESSIONE ARTISTICA

ARTICOLO 5 - COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

ARTICOLO 6 - FONTI DI FINANZIAMENTO E RISORSE

ARTICOLO 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 8 – ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

ARTICOLO 10 - DIRETTORE

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO ACCADEMICO

ARTICOLO 13 - REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 14 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI PROFESSORI

ARTICOLO 16 - CONSULTA DEGLI STUDENTI

TITOLO III

STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA



Conservatorio di Musica
"Licinio Refice"
Frosinone

VERBALE N° 1/2020

Seduta del Consiglio Accademico del 30/1/2020

Pag. 9 di 17

ARTICOLO 17 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 18 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

TITOLO IV

FONTI NORMATIVE

ARTICOLO 19 - STATUTO

ARTICOLO 20 - REGOLAMENTO DIDATTICO

ARTICOLO 21 - REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 22 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 23 - REGOLAMENTI INTERNI E REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO



TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

1) Il Conservatorio di Musica Statale "Licio Refice" di Frosinone, è stato istituito con D.P.R. 3 maggio 1974 n. 646.

La sede legale del Conservatorio è in Viale Michelangelo, 23 Frosinone.

Ai fini del presente Statuto si intendono:

- 1) per "Ministro" il Ministro dell'Università e della Ricerca;
- 2) per "MUR" il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- 3) per "Istituzione" e per "Conservatorio", il Conservatorio Statale di Musica "Licio Refice" di Frosinone;
- 4) per "C.d.A.", il Consiglio di Amministrazione;
- 5) per "AFAM", Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
- 6) per "CNAM", il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- 7) per "Legge", la Legge 21 dicembre 1999, n.508;
- 8) per "DPR", il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 es.m.i..

ARTICOLO 2

PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA STATUTARIA

1) Il presente Statuto, adottato ai sensi del DPR, costituisce la normativa fondamentale del Conservatorio, secondo i principi dell'articolo 33 della Costituzione, e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Il Conservatorio è un Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi dell'art. 2 della Legge e costituisce sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. È dotato di personalità giuridica, piena capacità di diritto pubblico e privato, autonomia statutaria, e piena potestà regolamentare didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistico-musicale, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile. Unitamente ai principi richiamati dai precedenti commi, e per quanto non specificamente espresso nel presente Statuto, o nei relativi Regolamenti, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario e dell'AFAM.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

1) Il Conservatorio rilascia, al termine dei corsi e in relazione ai livelli previsti nell'ambito del settore dell'Alta Formazione, i titoli previsti dalla Legge. L'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi sono finalizzati alla formazione di figure professionali idonee a essere inserite nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai settori relativi all'attività artistica, alla ricerca, all'insegnamento, alla critica musicale e a ogni altra figura professionale ritenuta compatibile con i fini istituzionali. Opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, possono essere assunte al fine di favorire l'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro.



Conservatorio di Musica

"Licinio Refice"

Frosinone

VERBALE N° 1/2020

Seduta del Consiglio Accademico del 30/1/2020

Pag. 11 di 17

2) Il Conservatorio, pertanto:

1. è **sede** primaria della formazione professionale musicale superiore, della specializzazione, della ricerca artistica e musicale e delle correlate attività di produzione;
2. **diffonde** la cultura musicale, favorendo il libero confronto delle idee e l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;
3. **garantisce** la piena applicazione delle norme riguardanti il diritto allo studio, organizzando le proprie attività didattiche, di sostegno e di orientamento, in modo da renderne effettivo l'esercizio;
4. **ispira** la propria azione a criteri di efficienza e trasparenza;
5. **valorizza** le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle proprie strutture, anche attraverso strumenti di programmazione e di valutazione;
6. **promuove** adeguate forme di aggiornamento del proprio personale;
7. **conserva, incrementa e utilizza** il proprio patrimonio musicale, artistico, librario e audiovisivo, regolamentandone il funzionamento;
8. **favorisce** gli scambi culturali in campo nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle iniziative programmate dagli Stati membri dell'Unione Europea;
9. **incentiva** rapporti di collaborazione con Istituzioni esterne pubbliche e private;
10. **istituisce** servizi di tutorato, finalizzati ad informare, orientare, assistere e sostenere gli studenti e assicura, anche in collaborazione con soggetti esterni, attività di orientamento in funzione dell'iscrizione ai corsi accademici e di specializzazione in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 21.12.1999, n. 508;
11. **organizza** corsi di formazione e di aggiornamento, rivolti anche ai professori di discipline musicali appartenenti a istituzioni pubbliche o private, di ogni ordine e grado in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 21.12.1999, n. 508;
12. **attiva** corsi di formazione musicale permanente per adulti, ove la normativa lo consenta in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 21.12.1999, n. 508.

ARTICOLO 4

LIBERTA' DI INSEGNAMENTO, RICERCA ED ESPRESSIONE ARTISTICA

1) Il Conservatorio, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico e di ogni altra natura riconoscendo il valore universale della formazione e della espressione musicale; assicura inoltre pari opportunità sotto ogni profilo. Il Conservatorio informa la propria azione al rispetto della libertà di insegnamento, della ricerca scientifica nel settore musicale e dell'espressione artistica in attuazione delle leggi vigenti. I docenti di prima e seconda fascia sono tenuti all'osservanza dei propri doveri e di quanto disposto dagli organi collegiali anche in materia di coordinamento e di regolare esercizio delle attività didattiche; ad essi compete assicurare la programmazione e la realizzazione dell'attività didattica stessa.

ARTICOLO 5

COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

1) Il Conservatorio, nel rispetto dei propri fini istituzionali e in ordine al raggiungimento degli stessi, può concludere accordi con amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e privati, italiani e stranieri e con altri soggetti esterni, utilizzando e promuovendo ogni idonea forma di collaborazione nei settori relativi alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistico-musicale. L'esercizio delle relative attività può



formalizzarsi attraverso la partecipazione a consorzi, la stipula di contratti e convenzioni, anche in ordine a prestazioni per conto terzi, e in ogni altra forma di collaborazione ritenuta opportuna e compatibile con le funzioni e con la natura dell'Istituzione, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 21.12.1999 n. 508, nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi contenuti.

- 2) Il Conservatorio può accettare donazioni o liberalità da parte di terzi.
- 3) Il Conservatorio esercita, con proprio personale e proprie strutture, attività culturali, formative e di consulenza destinate a soggetti esterni, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi e favorisce la cooperazione con altre istituzioni appartenenti al sistema AFAM e universitario, come previsto dalla Legge.
- 4) Il Conservatorio consente lo svolgimento di congressi, convegni, iniziative artistiche, musicali, scientifiche e culturali presso le proprie strutture, secondo le disposizioni impartite dai competenti organi dell'Istituzione.

ARTICOLO 6

FONTI DI FINANZIAMENTO E RISORSE

1) Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono:

1. trasferimenti dallo Stato, dall'Unione Europea e da enti pubblici e privati;
2. rette, contribuzioni, oneri a carico degli studenti;
3. elargizioni, liberalità e lasciti;
4. frutti e alienazioni del patrimonio;
5. corrispettivi di prestazioni a favore di terzi;
6. corrispettivi derivanti dalla concessione in uso degli spazi a soggetti esterni;
7. ricorso al credito, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente e dalle norme contenute nel regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale;
8. proventi derivanti da propria attività artistica, editoriale e di ricerca.

2) Il Conservatorio detiene la titolarità dei diritti sulle proprie produzioni, nel rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale ed artistica.

ARTICOLO 7

DIRITTO ALLO STUDIO

1) Il Conservatorio cura la preparazione professionale e artistica degli studenti e concorre alla loro formazione culturale; garantisce la piena applicazione delle norme riguardanti il diritto allo studio e organizza servizi didattici, di sostegno e di orientamento al fine di rendere più funzionale e proficua l'attività formativa.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 8



ORGANI ISTITUZIONALI

1) Sono Organi Istituzionali del Conservatorio:

1. il Presidente;
2. il Direttore;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Consiglio Accademico;
5. I Revisori dei Conti;
6. il Nucleo di Valutazione;
7. il Collegio dei Professori;
8. la Consulta degli Studenti.

2) I suddetti organi, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

1) Il Presidente è il rappresentante legale del Conservatorio, fatta eccezione per le attività per le quali la rappresentanza legale è attribuita al Direttore.

2) Spetta, in particolare, al Presidente:

1. convocare e presiedere il C.d.A., nonché fissarne l'ordine del giorno;
2. emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
3. emanare i regolamenti interni del Conservatorio;
4. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3) Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

4) Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 del DPR entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

5) Il Presidente può nominare, tra i componenti del C.d.A., un Vicepresidente che lo sostituisca, in caso di temporanea assenza o impedimento ed al quale sono attribuibili funzioni nei limiti di legge.

ARTICOLO 10

DIRETTORE

1) Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico del Conservatorio, e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

2) Il Direttore è eletto dai docenti di prima e seconda fascia del Conservatorio esclusivamente tra i docenti di prima fascia del comparto AFAM, anche di altri Istituti Superiori di Studi Musicali, in possesso dei seguenti requisiti, stabiliti nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera



Conservatorio di Musica

"Licinio Refice"

Frosinone

VERBALE N° 1/2020

Seduta del Consiglio Accademico del 30/1/2020

Pag. 14 di 17

a), della Legge:

1. anzianità di servizio, su cattedra in organico, negli Istituti Superiori di Studi Musicali, che non potrà essere inferiore ad anni 5;
2. pregresse esperienze professionali e/o di direzione di istituzioni musicali, pubbliche e/o private, didattiche e formative.

3) Le elezioni del Direttore dovranno tenersi entro e non oltre il 30 giugno dell'Anno Accademico di scadenza del mandato del Direttore in carica.

4) Le procedure elettorali per l'elezione del Direttore sono stabilite da apposito regolamento deliberato dal C.d.A., sentito il Consiglio Accademico.

5) Il Direttore può designare un Vicedirettore, scelto tra i Professori dell'Istituzione, che lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di impedimento o di assenza. Qualora il Vicedirettore dovesse coincidere con il docente nominato in seno al C.d.A., quest'ultimo non può sostituire il Direttore in caso di impedimento o assenza in C.d.A. del Direttore stesso.

6) Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio.

7) Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

8) Il Direttore può affidare ad altri Professori l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, dandone comunicazione al Consiglio Accademico e al C.d.A. Tale facoltà si riferisce a funzioni che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici, o allo svolgimento di attività definite.

9) Al Direttore è attribuita una indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il C.d.A. del Conservatorio è costituito da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 7 del DPR.

2) Fanno parte del C.d.A.:

- a. il Presidente;
- b. il Direttore;
- c. un Professore del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
- d. uno Studente designato dalla Consulta degli Studenti;
- e. un Esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3) Il C.d.A. è integrato con ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni, organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.



Conservatorio di Musica

"Licinio Refice"

Frosinone

VERBALE N° 1/2020

Seduta del Consiglio Accademico del 30/1/2020

Pag. 15 di 17

4) I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3 del DPR, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica sino alla scadenza dell'intero organo.

5) Al C.d.A. partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

6) Il C.d.A., in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa, e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare, il C.d.A.:

1. **delibera**, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto e i regolamenti di gestione e organizzazione;
2. **definisce**, in attuazione del piano di indirizzo di competenza del Consiglio Accademico, la programmazione della gestione economica del Conservatorio;
3. **approva** il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
4. **definisce**, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
5. **vigila** sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca, derivanti dal piano di indirizzo;
6. **determina**, nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 3, del DPR, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi, indicati al comma 1 dell'articolo 8 del presente Statuto.

7) Nelle deliberazioni del C.d.A., in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO ACCADEMICO

1) Il Consiglio Accademico è costituito da 11 componenti. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

- a) 8 Professori del Conservatorio, in servizio su cattedra in organico, eletti dal corpo docente;
- b) due Studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

2) Le procedure elettorali del Consiglio Accademico sono stabilite da apposito regolamento deliberato dal C.d.A., sentito il Consiglio Accademico.

3) Il Consiglio Accademico:

- a) **determina** il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) **assicura** il monitoraggio e il controllo delle attività di cui al punto precedente;
- c) **definisce** le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) **delibera**, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge, il regolamento didattico e il regolamento della Consulta degli Studenti, sentita la medesima Consulta ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d) del DPR n. 132/03;
- e) **esercita** le competenze relative al reclutamento dei Professori previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della Legge;
- f) **esercita** ogni altra compatibile funzione non espressamente demandata dal DPR al C.d.A.

4) I rappresentanti degli Studenti durano in carica tre anni, purché non decaduti dalla qualifica di studenti.



ARTICOLO 13

REVISORI DEI CONTI

1) Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.

ARTICOLO 14

NUCLEO DI VALUTAZIONE

1) Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del C.d.A., sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2) Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

- a. **ha compiti di valutazione** dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b. **redige una relazione annuale** sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base dei criteri determinati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). La relazione è trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
- c. **acquisisce** periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale, di cui alla lettera b).

3) Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ARTICOLO 15

COLLEGIO DEI PROFESSORI

1) Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore - che lo convoca, lo presiede e ne designa il segretario verbalizzante - e da tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso il Conservatorio che occupano cattedre in organico. Al Collegio dei Professori possono partecipare i Professori con contratti di collaborazione e/o prestazione occasionale, senza diritto di voto.

2) Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, formulando proposte relative a tutte le attività didattiche, di ricerca e produzione artistica, comunque deliberate dal Consiglio Accademico.

3) Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

4) Il Direttore convoca il Collegio non meno di due volte l'anno. Il Direttore convoca altresì il Collegio dei



Professori su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Collegio stesso, sugli argomenti indicati nella richiesta. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la presidenza del Collegio, e i relativi poteri, sono assunti dal Vicedirettore.

ARTICOLO 16

CONSULTA DEGLI STUDENTI

- 1) La Consulta è composta dal numero di studenti previsto dall'articolo 12, comma 1, del DPR. Fanno inoltre parte della Consulta i due rappresentanti degli studenti, designati dalla Consulta stessa, quali componenti del Consiglio Accademico.
- 2) Oltre a esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al C.d.A.
- 3) Le elezioni sono indette dal Direttore, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
- 4) Le norme di funzionamento della Consulta degli Studenti sono contenute nel Regolamento della Consulta degli Studenti approvato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta.
- 5) Il C.d.A. assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti, nelle forme stabilite dal Regolamento suddetto e nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

TITOLO III

STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 17

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- 1) Il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R., è responsabile della gestione organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
- 2) Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e ne cura il buon andamento. Esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico amministrativo, curandone il permanente aggiornamento e determinando, in esecuzione di quanto disposto dal relativo Regolamento, i criteri generali di organizzazione degli uffici.
- 3) Il Direttore Amministrativo predispone, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Conservatorio per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il documento di bilancio preventivo annuale, le relative variazioni ed il conto consuntivo.
- 4) Il Direttore Amministrativo aggiorna periodicamente il C.d.A. sulla situazione finanziaria e di cassa. Al Direttore Amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste dalle norme vigenti e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

ARTICOLO 18

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI



1) Con apposito Regolamento sono organizzati gli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.

TITOLO IV

FONTI NORMATIVE

ARTICOLO 19

STATUTO

- 1) Lo Statuto è deliberato, a maggioranza assoluta dal C.d.A., sentito il Consiglio Accademico. E' trasmesso al MUR per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 2) Lo Statuto, approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all'albo del Conservatorio.
- 3) La revisione dello Statuto avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

ARTICOLO 20

REGOLAMENTO DIDATTICO

1) Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative. È deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli Studenti. Il testo di Regolamento, una volta deliberato, è trasmesso al MUR che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo per la relativa approvazione. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo del Conservatorio. La revisione del Regolamento Didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

ARTICOLO 21

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITA'

- 1) Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Conservatorio. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal C.d.A., sentito il Consiglio Accademico, ed adottato con decreto del Presidente. Il testo di Regolamento è trasmesso al MUR per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 2) Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo del Conservatorio. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

ARTICOLO 22

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

- 1) Il Regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione



Conservatorio di Musica
"Licinio Refice"
Frosinone

VERBALE N° 1/2020

Seduta del Consiglio Accademico del 30/1/2020

Pag. 19 di 17

amministrativa e contabile del Conservatorio. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal C.d.A., sentito il Consiglio accademico e adottato con decreto del Presidente. È trasmesso al MUR per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2) Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo del Conservatorio. La revisione del Regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

ARTICOLO 23

REGOLAMENTI INTERNI E REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO

1) I regolamenti interni, che potranno anche essere raccolti in un unico Regolamento Generale, contengono, salvo quanto specificatamente riservato ai regolamenti previsti dal DPR, le norme di attuazione del presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento ottimale del Conservatorio, comprese le regole relative alle designazioni elettive ed alle procedure elettorali. Tali regolamenti interni e/o l'unico Regolamento Generale sono approvati dal C.d.A., sentito il Consiglio Accademico, e sono adottati con decreto del Presidente.

2) I regolamenti interni ed il Regolamento Generale entrano in vigore con la pubblicazione all'albo del Conservatorio.